

Inoltre, detti Ordini si erano impegnati a rendere noto che, nelle ipotesi di eventuale contrasto insorto fra professionista e cliente nella fase di esecuzione della prestazione, gli stessi sono disponibili per ogni chiarimento, se del caso occorrente, al fine di prevenire un contenzioso giudiziale. Quanto all'Ordine di Firenze, oltre alla rimozione in via definitiva del servizio calcolatore oggetto dell'istruttoria, esso si era impegnato a pubblicare, nel proprio sito web, una comunicazione nella quale: veniva dato conto dell'avvenuta rimozione dei fogli di calcolo; veniva ricordato che la l. 143/1949, che normava la vecchia tariffa professionale, è abrogata, mentre il D.M. n. 140/2012 è tuttora vigente e regola i compensi in sede di giudizio; veniva precisato che non esiste alcuna tariffa professionale di riferimento e che il compenso del professionista deve essere liberamente concordato con il committente, che deve essere informato, al momento dell'affidamento dell'incarico, della complessità di svolgimento oltre che entità dello stesso, con relativa indicazione dell'importo proposto e della sua logica di calcolo; veniva rammentato che dal 1° gennaio 2013 i professionisti sono tenuti a stipulare con il committente un contratto in forma scritta al momento dell'affidamento dell'incarico, secondo quanto stabilito dal nuovo codice deontologico.

L'Autorità ha valutato positivamente la permanente rimozione, dai rispettivi siti web, degli strumenti di calcolo oggetto di esame, nonché le prospettate misure di informazione finalizzate a sensibilizzare gli iscritti in merito all'obbligatorietà di un dettagliato preventivo da sottoporre al committente prima dell'affidamento dell'incarico. Lo strumento del preventivo, propedeutico al raggiungimento di un accordo scritto, agevola il consumatore nella propria attività di selezione delle offerte, facilitando il confronto tra le stesse, e accresce il grado di trasparenza nel mercato a favore dei consumatori. L'Autorità ha quindi ritenuto che gli impegni presentati dagli Ordini di Firenze, Roma e Torino fossero idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali delineati nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e ha deliberato di accettare tali impegni, rendendoli obbligatori ai sensi dell'articolo 14 *ter* della l. 278/1990, concludendo il procedimento senza accertare l'infrazione.

TARIFFARIO MINIMO PER GLI AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO

Nel novembre 2014 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della Confiac - Confederazione italiana delle associazioni condominiali, accertando un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della l. 287/1990. L'istruttoria era stata avviata in seguito alla ricezione, da parte dell'Autorità, della comunicazione della Confiac avente a oggetto una *"richiesta di autorizzazione del tariffario minimo per amministratori professionisti di condominio"* e recante in allegato il

tariffario proposto (di seguito anche Tariffario) e il Codice etico e deontologico (di seguito anche Codice) della Confederazione.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante sul quale valutare le condotte coincidesse (data l'estensione del perimetro associativo riconducibile alla Confiac) con l'insieme - a livello nazionale - dei mercati di estensione geografia tendenzialmente locale relativi alla prestazione su base professionale di servizi inerenti l'amministrazione di immobili condominiali.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha accertato la natura anticoncorrenziale della condotta posta in essere dalla Confiac, consistente nell'adozione e diffusione di un tariffario e di un Codice etico e deontologico volti a predeterminare le remunerazioni minime spettanti agli amministratori di condominio aderenti alle associazioni costituenti la Confederazione, delineando altresì un sistema sanzionatorio attivabile anche laddove gli amministratori determinassero il proprio compenso senza tener conto del tariffario.

Nel dettaglio, l'Autorità ha ritenuto che la descritta condotta si configurasse quale accordo orizzontale di fissazione di prezzi (minimi) posto in essere, in violazione dell'articolo 2 della l. 287/1990, mediante l'adozione di una decisione associativa. Tali tipologie di intese sono, per loro stessa natura, generalmente idonee a limitare o falsare, in misura apprezzabile, il corretto svolgimento del processo concorrenziale nei mercati interessati, anche a prescindere dal carattere vincolante o meno delle indicazioni ivi contenute, atteso che queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, conseguentemente, un'artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato.

Inoltre, l'Autorità ha considerato pregiudizievole della concorrenza la disposizione del Codice etico e deontologico che imponeva agli amministratori di condominio un obbligo di informazione preventiva, in merito all'intenzione di accettare o meno una proposta di incarico professionale ricevuta, nei confronti dei colleghi associati che avessero in quel momento in amministrazione l'immobile interessato. La disposizione in questione è apparsa poter configurare, nell'ambito dell'intesa accertata, un profilo di scambio di informazioni sensibili idoneo a determinare o comunque ad agevolare il raggiungimento di equilibri collusivi, riducendo significativamente gli ambiti di incertezza circa il comportamento dei concorrenti nel mercato e alterando altresì gli incentivi a competere.

L'Autorità ha deciso di non comminare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione del fatto che l'intesa è stata volontariamente comunicata e ha avuto un'attuazione estremamente circoscritta. L'Autorità ha altresì tenuto in considerazione il comportamento collaborativo assunto dalla Confiac, la quale ha provveduto a rimuovere tutti i profili

anticoncorrenziali censurati e ha pubblicato un comunicato idoneo a ripristinare una corretta informazione tra gli associati circa la piena autonomia e l'assoluta libertà dei medesimi riguardo alla determinazione dei corrispettivi richiesti per la fornitura delle loro prestazioni professionali.

MERCATI DEI SISTEMI GESTIONALI DI BASE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DEL REGISTRO ELETTRONICO

Nel dicembre 2014 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato ai sensi dell'articolo 2 della l. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE nei confronti delle società Argo Software Srl e Axios Italia Service Srl, accettando gli impegni da queste presentati ai sensi dell'articolo 14 *ter* della l. 287/1990 e chiudendo l'istruttoria senza accertare l'infrazione.

Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione presentata dalla società Gruppo Spaggiari Parma Spa che evidenziava che Argo Software e Axios Italia Service avevano modificato in senso peggiorativo le rispettive politiche di accessibilità ai dati, di proprietà delle scuole, contenuti nei database in uso ai software gestionali delle medesime società, in tal modo ostacolando l'adozione da parte degli istituti scolastici di applicativi per il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia forniti da operatori concorrenti, posto che detti applicativi per funzionare necessitano di un sottoinsieme dei dati contenuti nei database in uso ai software gestionali. In particolare, Argo Software e Axios Italia Service avrebbero bloccato l'accesso ai database attraverso l'apposizione di password che non sono state comunicate agli istituti scolastici, nonostante questi siano i proprietari e - nella persona dei dirigenti scolastici - i responsabili del trattamento dei dati. Le descritte modifiche all'accessibilità dei dati contenuti nei database dei software gestionali sarebbero intervenute a ridosso dell'anno scolastico 2012-2013, e cioè in una fase di mutamento strutturale della domanda di applicativi per il registro elettronico e per le comunicazioni scuola-famiglia che, per effetto delle disposizioni contenute nel d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, sarebbe diventata massiva²³. Inoltre, le specifiche modalità di esportazione dei dati adottate da Argo Software e Axios Italia Service non avrebbero compreso le informazioni necessarie all'interpretazione dei dati e, dunque, al loro utilizzo da parte di altri programmi.

In sede di avvio, l'Autorità aveva ritenuto che, dati il parallelismo delle condotte e la fase di mutamento strutturale della domanda nella quale sono intervenute le modifiche all'accessibilità dei dati sopra descritte e tenuto

²³ In particolare, l'art. 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, posto che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avrebbe dovuto predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative (comma 27), aveva disposto che a partire dall'anno scolastico 2012-2013 "le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico".

conto del fatto che Argo Software e Axios Italia Service potevano aver avuto occasioni di contatti nell'ambito dell'associazione di categoria Assoscuola, alla quale partecipano entrambe, le condotte segnalate fossero suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza volta a creare ostacoli artificiali alla scelta, da parte delle scuole, di fornitori diversi per il software gestionale e per le applicazioni per il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia in formato digitale.

Al fine di superare le criticità concorrenziali emerse in sede di avvio, nel corso del procedimento Argo Software e Axios Italia Service hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14 *ter* della l. 287/1990, successivamente specificati e/o modificati a seguito del *market test*.

Gli impegni di Argo Software hanno riguardato: *i)* l'individuazione di un set di dati funzionale a consentire agli istituti scolastici di utilizzare programmi forniti da aziende diverse per la gestione dell'anagrafica scolastica (che è uno dei moduli dei software gestionali) e per il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia; *ii)* l'implementazione di una procedura per l'esportazione di tutti i dati di proprietà della scuola contenuti nel database sottostante il software gestionale, secondo un tracciato record definito *ex ante*. Gli impegni di Axios Italia Service hanno riguardato: *i)* l'implementazione di modalità di esportazione di tutti i dati di proprietà della scuola contenuti nel database sottostante il software gestionale in un formato che comprende una legenda dei dati, di cui è stato fornito un esempio, ovvero in un formato noto agli operatori di mercato, denominato Open-SISSI; *ii)* la possibilità di accedere in lettura al database in uso al software gestionale per i fornitori che garantiranno la medesima possibilità alla società proponente.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati da Argo Software e Axios Italia Service, così come risultanti dopo le precisazioni e le modifiche successive al *market test*, fossero idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali evidenziati nel provvedimento di avvio in quanto determinavano un netto miglioramento delle condizioni di disponibilità e accessibilità dei dati delle scuole e, in tal senso, incidevano in maniera significativa sulla capacità dei software gestionali e degli applicativi per il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia di condividere le medesime basi di dati. Alla luce di tale valutazione, l'Autorità ha accettato i suddetti impegni ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della l. 287/1990, rendendoli obbligatori nei confronti di Argo Software e Axios Italia Service, e ha chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione.

INVERTER SOLARI ED EOLICI - IMPOSIZIONE DI PREZZI MINIMI

Nel luglio 2014, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Power-One Italy Spa (Power-One Italy), accettando

gli impegni presentati da quest'ultima ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della l. 287/1990. Il procedimento era stato avviato nell'ottobre 2013 a seguito di una segnalazione in forma anonima, con la quale veniva lamentata la violazione dell'articolo 101 del TFUE in ragione dell'adozione, da parte di Power-One Italy, di un sistema obbligatorio di prezzi minimi di vendita (*resale price maintenance*) alla rete di cui si avvaleva per la commercializzazione e la vendita di *inverter* fotovoltaici ed eolici dalla stessa prodotti.

L'Autorità ha ritenuto che i mercati rilevanti sui quali valutare le condotte fossero quelli della produzione di *inverter* e altre componenti destinate ai sistemi fotovoltaici ed eolici, con dimensione geografica sovranazionale, e quello della commercializzazione e vendita di tali prodotti, con dimensione locale o nazionale.

Nel provvedimento di avvio di istruttoria, l'Autorità aveva ritenuto che la condotta di Power-One Italy, consistente nella fissazione, nei confronti della propria rete, di prezzi minimi di vendita, fosse suscettibile di ostacolare lo sviluppo di un'efficace concorrenza di prezzo tra le imprese operanti, a valle, nella distribuzione e vendita di *inverter* a marchio Power-One Italy.

In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità, Power-One Italy ha presentato impegni nel corso del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della l. 287/1990. In particolare, Power-One Italy si è impegnata ad adottare nuovi contratti, che sarebbero andati a sostituire i contratti già sottoscritti, i quali non solo non avrebbero incluso alcun riferimento diretto o indiretto a "prezzi minimi di vendita", a prezzi di rivendita obbligatori o qualsiasi altra espressione analoga, ma che non avrebbero previsto alcuna regola, meccanismo o incentivo, tale da poter essere interpretata come un mezzo indiretto per influenzare le politiche di prezzo degli intermediari.

In aggiunta, la società si è impegnata ad affermare, nei nuovi contratti, la piena e incondizionata autonomia degli intermediari nella determinazione dei prezzi di rivendita, e inoltre, ad astenersi per un periodo di tre anni dall'effettuare qualsiasi raccomandazione non vincolante di prezzo. Le misure proposte si sarebbero applicate a tutti i contratti di distribuzione, sia con la rete di vendita nazionale, sia con i distributori europei, oltre ai listini prezzi per le vendite in Italia e in Europa, alle condizioni generali di contratto allegate agli ordini di acquisto dei rivenditori che non avevano un contratto scritto con Power-One Italy. La società si è infine impegnata a eliminare - per un periodo di tre anni - le esclusive merceologiche e quelle territoriali sulle vendite attive che erano presenti nei contratti con gli intermediari, in modo da stimolare ulteriormente la concorrenza sia *intra-brand* che *inter-brand*.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati da Power-One Italy fossero coerenti e proporzionati rispetto all'ipotesi di infrazione inizialmente

contestata, nonché idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali delineate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. In considerazione di tutto ciò, l'Autorità ha deliberato di accettare, rendendoli obbligatori ai sensi dell'articolo 14 *ter* della l. 297/1990, gli impegni presentati dalla società e ha concluso il procedimento senza accertare l'infrazione.

ENERVIT - CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE

Nel luglio 2014, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Enervit Spa (Enervit), accettando gli impegni presentati da quest'ultima ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della l. 287/1990. Il procedimento era stato avviato nel novembre 2013, a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava la previsione, in accordi commerciali conclusi da Enervit con i propri rivenditori, di prezzi minimi di rivendita nonché, nei contratti *standard* conclusi con i propri concessionari, di un divieto di vendita al di fuori di territorio/gruppi di clienti in esclusiva e di un patto di non concorrenza di durata indeterminata.

L'Autorità ha ritenuto che i mercati rilevanti sui quali valutare le condotte fossero quelli degli integratori e prodotti alimentari per sportivi e quelli degli integratori e prodotti alimentati destinati a soddisfare esigenze nutrizionali specifiche connesse al benessere e alla dieta. L'Autorità ha ritenuto che, dal punto di vista geografico, entrambi i mercati avessero dimensione nazionale, alla luce dell'ampiezza e dell'oggetto degli accordi tra Enervit e i propri distributori.

Nel provvedimento di avvio di istruttoria, l'Autorità aveva rilevato che la condotta di Enervit, consistente nell'imposizione di accordi commerciali verticali con i propri distributori al dettaglio, e in particolare con i propri rivenditori *online*, di un prezzo minimo di rivendita (*RPM*) nella forma dell'indicazione di una percentuale massima di sconto applicabile al consumatore, potesse costituire un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Inoltre, con riguardo alle clausole del contratto *standard* con i concessionari di vendita di Enervit, e in particolare al divieto di vendite passive al di fuori del territorio/gruppo di clienti attribuiti in esclusiva, l'Autorità aveva ritenuto che esse potessero essere idonee a determinare gravi effetti anticoncorrenziali e un danno per i consumatori, rappresentando "restrizioni fondamentali" (c.d. *hardcore*) in contrasto con l'articolo 101 TFUE. In aggiunta, l'Autorità aveva rilevato come anche la previsione di un patto di non concorrenza a tempo indeterminato fosse idonea a porsi in contrasto con l'articolo 101 TFUE.

In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità, Enervit ha presentato impegni nel corso del procedimento, ai sensi dall'articolo 14 *ter*, comma 1, della l. 287/1990.

Per quanto riguarda la presunta imposizione di un prezzo minimo di

rivendita, Enervit si è impegnata a non diffondere comunicazioni e/o concludere accordi analoghi all'accordo concluso con il segnalante (oggetto delle preoccupazioni di natura concorrenziale palesate dall'Autorità nel provvedimento di avvio), dichiarando formalmente che esso costituiva evento isolato e assolutamente marginale, in quanto era stato siglato con un unico soggetto (il segnalante) e che non aveva mai trovato applicazione, essendo da considerare nullo e/o inesistente *ab origine*. Inoltre, e più in generale, Enervit si è vincolata a non influenzare, né direttamente né indirettamente, i propri rivenditori al dettaglio nella determinazione delle proprie politiche di prezzo. Infine, Enervit si è impegnata a mandare una comunicazione informativa ai propri agenti e a tutti i rivenditori, esplicitando che essi sarebbero stati pienamente liberi di determinare le proprie politiche di prezzo e l'ammontare degli sconti da praticare al pubblico, senza possibilità di ingerenze di alcun tipo da parte della società e senza che ciò potesse in alcun modo pregiudicare i rapporti commerciali in essere con il fornitore. L'Autorità ha ritenuto tali impegni idonei a garantire la libertà dei rivenditori nella scelta del prezzo finale di vendita dei prodotti commercializzati dalla società, fugando così le preoccupazioni manifestate in sede di avvio relative ai possibili effetti negativi sulla concorrenza *intra-brand* derivanti da un sistema di *RPM*.

Con riguardo poi ai rapporti commerciali con i propri distributori all'ingrosso, Enervit si è impegnata a modificare le clausole contenute nei contratti con i concessionari di vendita in modo da eliminare la previsione di un divieto di vendite passive al di fuori del territorio/gruppi di clienti attribuiti in via esclusiva e da escludere il rinnovo tacito del patto di non concorrenza. L'Autorità ha ritenuto che tali modifiche, nella misura in cui venivano consentite ai concessionari le vendite passive al di fuori del territorio/gruppo di clienti attribuiti in esclusiva, fossero idonee a rispondere alle preoccupazioni relative, da un lato, alla possibile riduzione della concorrenza *intra-brand* derivante dal divieto, per il concessionario in esclusiva, di ampliare e diversificare la propria base di clientela e, dall'altro, al possibile indebolimento anche della concorrenza *intra-brand* in relazione all'accesso al mercato di fornitori e concorrenti.

In ragione di ciò, l'Autorità ha deliberato di accettare, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da Enervit ai sensi dell'articolo 14 *ter* della l. 287/1990, e ha concluso il procedimento senza accertare l'infrazione.

SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA

Nel giugno 2013 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Caronte & Tourist Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa, Blufferries Srl, Meridiano Lines Srl, Ustica Lines Spa, Terminal Tremestieri Srl e del Consorzio Metromare. Il procedimento era finalizzato a verificare la

sussistenza di un'intesa tra gli operatori attivi nel mercato del trasporto marittimo nello Stretto di Messina volta alla concertazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato e tale da sterilizzare l'ingresso dei nuovi entranti, in possibile violazione dell'articolo 2 della l. 287/1990 o dell'articolo 101 del TFUE. Tuttavia, le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria non sono risultate sufficienti a confermare l'ipotesi di violazione delineata nel provvedimento di avvio e, pertanto, il procedimento è stato chiuso nel dicembre del 2014 senza accertare l'infrazione.

Dagli accertamenti istruttori non sono emersi contatti e/o scambi di informazioni tra le parti in ordine alle politiche tariffarie, mentre, con riferimento all'ipotesi di ripartizione del mercato, gli accertamenti svolti, incentrati in modo particolare sul trasporto merci - il principale segmento di mercato - hanno evidenziato l'esistenza di significative criticità concorrenziali di natura infrastrutturale, pur in assenza di elementi sufficienti a confermare l'ipotesi di un coordinamento strategico tra i vettori. Infatti è emerso che il contesto in cui hanno operato finora i vettori riflette la strutturale incapacità del porto di Tremestieri, nella sua attuale configurazione, ad accogliere l'intero traffico merci dello Stretto, come invece previsto al momento della sua apertura, nel 2006. Il riscontrato sottoutilizzo del Terminal Tremestieri, a beneficio degli altri porti cittadini (da cui partono le rotte più brevi e dunque più convenienti per i vettori), non è apparso dunque riconducibile all'operato dell'impresa comune Terminal Tremestieri, ma alle significative anomalie strutturali che gravano sul porto, mai ampliato come originariamente prospettato e spesso funzionante solo parzialmente; in tale situazione, per la maggioranza degli autotrasportatori, per i quali è essenziale minimizzare i tempi di trasporto complessivi, è risultato preferibile utilizzare i porti cittadini, a prescindere dai prezzi (e anche dal rischio di incorrere in sanzioni da parte della polizia municipale). Tali problematiche infrastrutturali hanno alterato in modo decisivo le condizioni concorrenziali nel mercato del trasporto merci nello Stretto di Messina, ostacolando il pieno confronto concorrenziale tra i vettori e compromettendo le possibilità di un equo accesso al mercato da parte della concorrenza potenziale.

Su tali presupposti, nel luglio 2014 l'Autorità ha ritenuto di inviare una segnalazione all'Autorità portuale di Messina, competente sul porto di Tremestieri (cfr. AS1144 - Gara per l'affidamento in concessione del porto di Tremestieri ai sensi dell'articolo 18 della l. 84/1994).

Gli abusi di posizione dominante***I procedimenti più rilevanti conclusi nel 2014******AKRON - GESTIONE RIFIUTI URBANI A BASE CELLULOSICA***

Nel febbraio 2014, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di HERA Spa (HERA) e Herambiente Spa (HA) accertando un abuso di posizione dominante avviato ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1990 posto in essere nei mercati collegati alla raccolta differenziata della carta in numerosi Comuni dell'Emilia Romagna.

Il procedimento era stato avviato nel dicembre 2012 a seguito di una segnalazione della società CBRC Srl, attiva nel recupero dei rifiuti cellulosici, nella quale si lamentava la condotta presuntivamente anticoncorrenziale tenuta dalle società HERA, HA e Akron Spa, appartenenti al medesimo gruppo, consistente nel conferimento da parte di HERA ad Akron di tutti i rifiuti cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata urbana (RDU) effettuata nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Tale conferimento sarebbe avvenuto, a partire da aprile 2011, senza espletamento di una procedura equa, trasparente e non discriminatoria tra gli operatori potenzialmente interessati nel mercato a valle del recupero dei rifiuti cellulosici.

L'istruttoria ha riguardato l'attività di recupero dei rifiuti cartacei, che svolge un ruolo chiave nella produzione cartaria nazionale: dal macero ottenuto dal recupero dei rifiuti cartacei proviene circa il 60% di tale produzione. In particolare, i rifiuti cartacei da raccolta congiunta urbana - ossia la raccolta mista di imballaggi cellulosici e altre frazioni merceologiche similari ("f.m.s."), quali i quotidiani - costituiscono un input insostituibile (dal punto di vista economico) per la produzione di una tipologia di macero (1.02) non molto pregiata ma indispensabile per la produzione a costo contenuto di varie tipologie di imballaggi in cartone riciclato.

L'Autorità ha individuato tre distinti mercati rilevanti dal punto di vista merceologico: *i)* il mercato della raccolta differenziata di rifiuti cellulosici urbani; *ii)* il mercato della vendita dei rifiuti da raccolta congiunta urbana; *iii)* il mercato del macero 1.02. Quanto al mercato della raccolta e trasporto della RDU cellulosica, esso ha dimensione locale coincidente con l'ambito della privativa accordata al Gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto di RSU e assimilati. Dal lato dell'offerta vi opera, dunque, un gestore monopolista, mentre dal lato della domanda si trovano i cittadini utenti del servizio. Nel caso di specie, l'Autorità ha considerato mercati rilevanti dal punto di vista geografico tutti i Comuni delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Modena e Ferrara in cui HERA era affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, della raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici.

L'Autorità ha accertato che Hera, che gestisce in monopolio la raccolta

differenziata urbana nelle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ed Herambiente (che dirige la Divisione Ambiente del Gruppo Hera e gestisce tutti i rifiuti raccolti da Hera), operativa nei settori a valle, dallo stoccaggio, al trattamento dei rifiuti, fino alla vendita del macero alle cartiere, hanno abusato della posizione dominante detenuta nel mercato della raccolta per impedire l'accesso ai rifiuti cellulosici da raccolta differenziata urbana ai concorrenti della propria controllata Akron, operante nella produzione e vendita del macero destinato alle cartiere. I rifiuti cartacei provenienti dalla raccolta congiunta urbana di HERA sono, infatti, stati ceduti ad Akron direttamente, senza alcun confronto equo, trasparente e non discriminatorio con le offerte dei concorrenti e a un prezzo inferiore a quello di mercato, almeno dal 1° aprile 2011 alla data di chiusura del procedimento.

L'Autorità ha quindi concluso che le due società hanno messo in atto due tipi di abuso di posizione dominante, violando l'articolo 3 della l. 287/1990: *i)* un abuso di esclusione, in quanto, ostacolando l'accesso ai rifiuti urbani cartacei raccolti nelle province della regione Emilia-Romagna servite da HERA le due società hanno precluso ai concorrenti a valle l'accesso a un input essenziale per produrre di una tipologia di macero (1.02), molto richiesto dalle cartiere italiane; *ii)* un abuso di sfruttamento, poiché la vendita intragruppo ad Akron a un prezzo inferiore a quello di mercato ha determinato un extra-profitto per il Gruppo HERA che è stato conservato all'interno del gruppo mentre avrebbe dovuto essere trasferito ai cittadini/consumatori della Regione Emilia-Romagna, sotto forma di riduzione della tariffa che finanzia il servizio di igiene urbana.

Parallelamente, Akron, alla quale venivano ceduti a un prezzo conveniente i rifiuti cartacei derivanti dalla raccolta congiunta, ha potuto esercitare un significativo potere di mercato nella vendita del macero, che si è tradotto in un aumento dei prezzi praticati alle cartiere.

In ragione della gravità e durata delle infrazioni accertate, l'Autorità ha deliberato di irrogare, in solido, alle società HERA Spa ed Herambiente Spa, una sanzione pari a 1.898.700 euro.

NTV/FS/OSTACOLI ALL'ACCESSO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI AD ALTA VELOCITÀ

Nel febbraio 2014 l'Autorità ha concluso con l'accettazione di impegni un procedimento istruttorio avviato nel maggio 2013, a seguito della segnalazione della società Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (di seguito NTV), con la quale si lamentava la violazione, da parte delle società Ferrovie dello Stato Spa (FS), Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI), Trenitalia Spa (Trenitalia), Grandi Stazioni Spa (Grandi Stazioni), Centostazioni Spa (Centostazioni) e FS Sistemi Urbani Srl (FSSU), dell'articolo 102 del TFUE in ragione di

un'articolata strategia escludente posta in essere ai propri danni quale unico concorrente di Trenitalia nell'offerta di servizi di trasporto passeggeri ad Alta Velocità (AV).

L'Autorità ha ritenuto che i mercati rilevanti sui quali valutare le condotte fossero quelli dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (accesso alla rete e agli impianti di manutenzione della stessa), della gestione degli spazi pubblicitari all'interno delle stazioni e, a valle, della fornitura di servizi di trasporto ferroviario passeggeri a lunga percorrenza nel comparto AV. In ciascuno di tali mercati FS deteneva una posizione dominante attraverso le sue controllate.

Nel provvedimento di avvio di istruttoria, l'Autorità aveva ritenuto che alcuni dei comportamenti denunciati potevano integrare un'unica strategia abusiva, posta in essere dalla società FS, per il tramite delle controllate RFI, Trenitalia, CS, GS e FSSU, finalizzata a rallentare l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri ad alta velocità dell'operatore nuovo entrante NTV, con pregiudizio per il consumatore finale. Tali comportamenti si sostanziavano principalmente in: *i)* una strategia volta a ostacolare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria che, in ragione della condizione di non duplicabilità che la caratterizza, costituisce un input obiettivamente necessario per competere nel mercato a valle del trasporto ferroviario, nonché a rendere non profittevole l'offerta di servizi ad alta velocità da parte di NTV. A tale riguardo venivano in rilievo i comportamenti di compressione dei margini ai danni dell'unico concorrente di Trenitalia presente nel trasporto passeggeri ad alta velocità e i comportamenti ostruzionistici nell'accesso all'infrastruttura ferroviaria (mancata assegnazione di tracce nell'ora di punta e mancato accesso all'impianto di manutenzione di Milano San Rocco); *ii)* discriminazioni e ostruzionismo alle attività di NTV in numerose stazioni facenti parte del network dell'alta velocità; *iii)* inefficienze nella gestione di numerose stazioni servite da NTV.

L'Autorità aveva attribuito inoltre specifico rilievo, in sede di avvio, al fatto che tali condotte apparivano suscettibili di incidere in maniera decisiva proprio nella fase più delicata di *start-up* di NTV, innalzandone significativamente i costi di ingresso e favorendo l'operatore *incumbent* Trenitalia.

In risposta alle criticità di natura concorrenziale rilevate dall'Autorità, FS, RFI, Trenitalia, Grandi Stazioni e Centostazioni hanno presentato impegni nel corso del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della l. 287/1990. Per quanto riguarda la condotta di *margin squeeze*, RFI si era impegnata a ridurre il canone di accesso alla rete in una misura pari al 15% per tutte le imprese ferroviarie. Al contempo, Trenitalia si era impegnata - fino al 30 giugno 2015 - a mantenere il proprio risultato economico ante oneri finanziari (c.d. EBIT) positivo per il comparto AV. L'Autorità ha ritenuto

idoneo l'impegno assunto da RFI, in quanto esso produceva l'effetto di ampliare la forbice tra prezzi a valle e costi *wholesale*. Secondo l'Autorità, la riduzione del costo del pedaggio avrebbe aumentato la possibilità per NTV di operare in maniera redditizia nel rispetto del principio di parità di trattamento. L'Autorità ha valutato positivamente anche lo snellimento della disciplina delle interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche, in caso di richieste confliggenti riguardanti tracce ricomprese in contratti di servizio pubblico, al fine di trovare soluzioni alternative da proporre alle imprese ferroviarie interessate, nonché il fatto che il gestore dell'infrastruttura avesse risolto, per il nuovo anno ferroviario (dicembre 2013 - dicembre 2014), le problematiche relative alla mancata assegnazione di tracce nella fascia oraria di punta.

L'Autorità non ha invece ritenuto idoneo l'impegno proposto da Trenitalia a mantenere un margine operativo positivo (EBIT) nel comparto AV. Innanzitutto, l'Autorità ha rilevato come tale impegno avrebbe potuto favorire un contesto collusivo tacito in cui strategie di prezzo particolarmente aggressive da parte di Trenitalia su alcune rotte potevano segnalare la minore capacità per l'impresa di adottare condotte aggressive su altri collegamenti, dovendo essere rispettato il vincolo di un EBIT positivo sull'insieme dei servizi ad AV. L'Autorità ha inoltre evidenziato come l'EBIT, in quanto indicatore utilizzato con fini di classificazione di bilancio e non di contabilità regolatoria, non fosse un indicatore adeguato a prevenire strategie di prezzo non replicabili nell'ambito di una condotta di *margin squeeze*. In aggiunta, tale impegno era riferito all'insieme delle tratte sulle quali operava Trenitalia, con la conseguenza che il suo rispetto non avrebbe garantito che sui singoli mercati (i.e. le singole rotte) potessero essere comunque attuate politiche di prezzo escludenti. Inoltre, l'impegno in esame era stato l'unico tra quelli presentati a essere censurato da tutti i partecipanti al *market test*.

In merito alle condotte discriminatorie, ostruzionismi e inefficienze nelle stazioni, RFI, Grandi Stazioni e Centostazioni si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare/completare il processo di ammodernamento/adeguamento della segnaletica, sia orizzontale (di natura generica) sia verticale, nel rispetto del criterio di neutralità informativa. L'Autorità ha ritenuto idonei gli impegni in tal senso, così come l'impegno a predeterminare aree da assegnare alle imprese ferroviarie per *desk* mobili e biglietterie self-service, unitamente alla definizione di una procedura certa e più snella per il rilascio degli stessi e al riconoscimento di "aree minime garantite" a ciascuno in zone idonee per utilizzo e visibilità. Inoltre, l'Autorità ha considerato positivamente gli impegni di Grandi Stazioni e Centostazioni relativamente alle procedure per l'assegnazione degli spazi pubblicitari all'interno delle stazioni servite da NTV.

Infine, relativamente al diniego di accesso all'impianto di Manutenzione di Milano San Rocco, le società del Gruppo FS avevano fatto presente che tale impianto, poiché inserito in un'area soggetta a riqualificazione come concordato con il Comune di Milano, non poteva essere dato in disponibilità di NTV né di altro operatore ferroviario.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati, complessivamente considerati, erano idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, in quanto consentivano di ampliare le possibilità di accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri AV per le imprese ferroviarie.

In considerazione di tutto ciò, l'Autorità ha deliberato di accettare, rendendoli obbligatori ai sensi dell'articolo 14 *ter* della l. 287/1990, gli impegni presentati da FS, RTI, Grandi Stazioni e Centostazioni, ha rigettato l'impegno presentato da Trenitalia e ha concluso nei confronti di tutte le imprese il procedimento senza accertare l'infrazione.

AQP - OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - INOTTEMPERANZA

Nel marzo 2014 l'Autorità ha concluso un procedimento nei confronti della società Acquedotto Pugliese Spa (AQP), accertando la mancanza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 2, della l. 287/1990. Il procedimento era stato avviato nel settembre 2013 per una ipotesi di inottemperanza agli impegni presentati dalla società nel corso del procedimento A395 e resi obbligatori dall'Autorità nell'ottobre 2008. AQP, infatti, in seguito all'istruttoria avviata dall'Autorità per un presunto abuso di posizione dominante, aveva presentato l'impegno, tra gli altri, di adottare misure volte a superare la realizzazione in monopolio degli allacciamenti alla rete idrica o fognaria da parte della stessa società.

Nel corso del procedimento di inottemperanza, l'Autorità ha rilevato come AQP avesse condotto la contrattazione con l'AATO Puglia, finalizzata alla modifica degli atti relativi alla convenzione del servizio, fino a fine ottobre 2011. Tale modifica risultava necessaria per ottemperare agli impegni assunti con l'Autorità nella parte che interessava gli allacciamenti. Da fine ottobre 2011, la contrattazione era stata interrotta a causa di due motivi, che avevano modificato in modo significativo il contesto di riferimento: *i*) la modifica della normativa e della regolazione di settore, che ha ricondotto l'intero servizio idrico integrato (SII) sotto la potestà regolatoria dell'AEEGSI, la quale a sua volta ha emanato due delibere (n. 585/12 del dicembre 2012 e n. 643/13 del dicembre 2013), volte - tra l'altro - a ricomprendere nell'ambito dei servizi forniti in esclusiva dal gestore del SII anche la realizzazione degli allacciamenti alla rete; *ii*) la liquidazione dell'AATO, avvenuta nel corso del 2011, e il passaggio delle funzioni all'Autorità d'ambito pugliese (AIP), divenuto realmente operativo soltanto a partire dal dicembre 2012.

Alla luce di ciò, l'Autorità ha ritenuto che AQP avesse tenuto una condotta costruttiva per l'ottemperanza all'impegno relativo al superamento della realizzazione in monopolio degli allacciamenti alla rete idrica o fognaria. L'interruzione della trattativa verificatasi successivamente tra AQP e l'AATO risultava infatti imputabile a elementi di natura regolatoria (l'attribuzione dei poteri all'AEEGSI e le sue delibere tariffarie) e istituzionale (la liquidazione dell'AATO Puglia e la sua sostituzione con l'AIP), che avevano modificato sostanzialmente il contesto all'interno del quale detta trattativa avrebbe dovuto avere luogo. Inoltre, la delibera AEEGSI n. 643/13, assoggettando il servizio di allacciamento idrico al regime regolatorio previsto per il SII, escludeva definitivamente la possibilità di svolgimento del servizio da parte di soggetti diversi dal titolare del SII e, dunque, di fatto, rendeva non più realizzabile il suddetto impegno proposto da AQP nel 2008.

In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che la mancata ottemperanza agli impegni resi obbligatori non fosse imputabile alla condotta di AQP, ma a elementi estranei alla sua sfera di responsabilità. Pertanto, l'Autorità ha stabilito che non sussistevano i presupposti per l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 2, della l. 287/1990.

Le concentrazioni

I procedimenti più rilevanti conclusi nell'anno 2014

EMMELIBRI-EFFE 2005 GRUPPO FELTRINELLI/NEWCO

Nel dicembre 2014, l'Autorità ha concluso un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6 della l. 287/1990, avente a oggetto la costituzione di una *joint venture* da parte di Emmelibri Srl e EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli Spa nella quale sarebbero state conferite le partecipazioni delle società dei Gruppi Messaggerie e Feltrinelli attive nella distribuzione di prodotti editoriali alle librerie, cartolibrerie e alla grande distribuzione organizzata, e che sarebbe stata controllata congiuntamente dai due Gruppi.

L'operazione coinvolgeva due tra i principali gruppi attivi nel panorama nazionale dell'edizione libraria, operanti in tutta la filiera di settore, dall'edizione di volumi tramite importanti case editrici alla distribuzione, direttamente interessata dalla concentrazione, alla vendita al dettaglio attraverso catene di librerie diffuse su tutto il territorio nazionale e attraverso siti di vendita *online*.

In sede di avvio l'Autorità ha rilevato che le società facenti capo ai gruppi Messaggerie e Feltrinelli principalmente interessate dall'operazione, Messaggerie Libri e PDE, erano i principali operatori che offrivano i propri servizi di distribuzione a editori e librerie non appartenenti a gruppi editoriali integrati verticalmente. Dalle informazioni raccolte era emerso, infatti, che mentre i gruppi Messaggerie e Feltrinelli svolgevano l'attività di distribuzione

prevalentemente in favore di editori terzi rispetto ai gruppi di appartenenza, i gruppi Mondadori, RCS e Giunti, presentati come i principali concorrenti, svolgevano l'attività di distribuzione quasi esclusivamente per i propri marchi editoriali, distribuendo prodotti editoriali di terzi in misura poco significativa.

In ogni caso, l'Autorità ha ritenuto che, anche a prescindere dalla ridefinizione del mercato e volendo aderire alla prospettazione effettuata delle Parti in sede di notifica, il valore dell'indice HHI e il suo incremento post-operazione, unitamente alle considerazioni concernenti la vocazione all'autoproduzione dei principali concorrenti delle Parti, non consentissero di escludere che l'operazione fosse suscettibile di creare una posizione dominante e che tale posizione potesse produrre degli effetti anticoncorrenziali sui mercati interessati.

L'operazione notificata avrebbe, infatti, determinato l'unione dei due principali operatori che offrivano i propri servizi a editori e librerie non integrati. Pertanto, in entrambe le configurazioni di mercato ipotizzate, non era possibile escludere che il potere di mercato esercitabile dalla nuova entità fosse suscettibile di tradursi in un peggioramento delle condizioni economiche da questa praticate agli editori e alle librerie non integrate e/o in un peggioramento della qualità del servizio fornito a tali soggetti.

Alla luce delle evidenze istruttorie raccolte nel corso del procedimento sulla struttura della domanda e dell'offerta dei servizi di distribuzione, l'Autorità ha ritenuto di concludere che il mercato rilevante nell'ambito del quale dovesse essere valutata l'operazione in esame andasse definito tenendo conto dei soli servizi di distribuzione offerti a editori terzi rispetto ai gruppi di appartenenza e non anche delle attività distributive svolte *in house*.

L'istruttoria svolta ha confermato che l'operazione notificata interessava i due principali operatori a livello nazionale attivi sul mercato della distribuzione per conto di editori terzi e che, in ragione delle caratteristiche e della sostituibilità dei servizi offerti, erano qualificabili come i più stretti sostituti reciproci. La prospettata costituzione della *joint venture* avrebbe avuto, pertanto, come effetto immediato il venir meno della pressione concorrenziale che gli operatori coinvolti esercitavano reciprocamente l'uno sull'altro.

All'esito dell'approfondimento istruttorio espletato è stato possibile rilevare che la costituenda *joint venture* sarebbe andata a detenere una posizione dominante sul mercato della distribuzione dei libri di varia per conto di editori terzi e che l'operazione notificata sarebbe stata suscettibile di produrre effetti unilaterali nei confronti degli editori indipendenti medio-piccoli, i quali avrebbero disposto di un potere negoziale sensibilmente ridotto nei confronti della nuova entità e sarebbero stati esposti al rischio di

disdette dei contratti in essere, di dinieghi indiscriminati di negoziazione ovvero a un peggioramento delle condizioni economiche e contrattuali applicate.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha, pertanto, ritenuto che l'operazione notificata fosse suscettibile di essere autorizzata solo in presenza di misure idonee a sterilizzare gli effetti che la stessa era in grado di produrre nei confronti della categoria degli editori indipendenti medio-piccoli.

Per tali ragioni, l'Autorità ha deciso nell'adunanza del 4 dicembre 2014 di condizionare la realizzazione dell'operazione notificata all'attuazione di misure correttive che in maniera efficace e proporzionata risolvessero le criticità concorrenziali emerse garantendo sino al 31 dicembre 2016: *i*) per gli editori medio-piccoli già distribuiti da Messaggerie Libri o PDE, la continuità dei rapporti contrattuali in essere e la stabilità delle condizioni economiche e contrattuali pattuite; *ii*) per gli editori medio-piccoli che attualmente distribuiti dai suddetti operatori, la possibilità di instaurare un rapporto contrattuale a condizioni equivalenti a quelle praticate a case editrici con caratteristiche analoghe.

Nello specifico, l'Autorità ha disposto che la nuova entità non potrà disdire, ovvero sarà tenuta a prorogare, i contratti che Messaggerie Libri e PDE hanno in essere con gli editori medio-piccoli - individuati attraverso il riferimento a una soglia di fatturato massimo - sino al 31 dicembre 2016 e non potrà mutare *in peius* le condizioni contrattuali attualmente applicate. Parimenti, con riguardo agli editori indipendenti medio piccoli non attualmente distribuiti dai gruppi Messaggeri e Feltrinelli, la *joint venture* sarà tenuta a offrire, se richiesta, un contratto di distribuzione a condizioni equivalenti a quelle applicate ai clienti di Messaggerie Libri aventi le caratteristiche più simili agli editori richiedenti.

TELECOM ITALIA / SEAT PAGINE GIALLE

Nel gennaio 2014, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio revocando la misura imposta dalla lettera *h*) del provvedimento di autorizzazione della concentrazione tra SEAT Pagine Gialle Spa e Telecom Italia Spa del luglio 2000²⁴ (C3932 - Telecom Italia/ SEAT), con la quale veniva vietato a SEAT Pagine Gialle la distribuzione congiunta degli elenchi telefonici alfabetici e categorici. Il procedimento era stato avviato nell'ottobre 2013 a seguito dell'istanza con la quale le società SEAT Pagine Gialle e SEAT Pagine Gialle Italia (di seguito indistintamente, SEAT PG) chiedevano la rimozione del divieto di distribuzione congiunta delle pubblicazioni Pagine Bianche (elenco alfabetico degli abbonati al servizio di telefonia fissa) e Pagine Gialle (elenco degli abbonati organizzato per categorie merceologiche).

²⁴ AGCM, provvedimento n. 8545 del 27 luglio 2000.